P.A. N.22 DEL 22/09/2010: Proposta di deliberazione al Consiglio Regionale di integrazione della D.C.R. n.18/2007: Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa, T.U.C. – L.R. N.1/2007 e SS.MM.II.

VISTA la legge Costituzionale n.3/2001 con la quale è stato modificato il Titolo V della Costituzione ed, in particolare, gli articoli 117 e seguenti, i quali hanno ricompreso la materia del commercio tra quelle di competenza esclusiva regionale, in quanto materia rientrante tra quelle cosiddette residuali;

VISTA la legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 recante "Testo unico in materia di commercio" e ss.m e/o i. con la quale è stata disciplinata tutta la materia del commercio articolata nelle seguenti materie:

a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
b) il commercio su aree pubbliche;
c) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
d) la somministrazione di alimenti e bevande;
e) la distribuzione dei carburanti;
f) le forme speciali di commercio al dettaglio;
g) i centri di telefonia in sede fissa.

ed, in particolare, l'articolo 3 il quale prevede che la Regione definisca gli indirizzi generali e i criteri di programmazione commerciale e urbanistica per l'insediamento delle seguenti attività commerciali:

- il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
- la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- la somministrazione di alimenti e bevande;
- la distribuzione dei carburanti.

VISTA la D.C.R. n. 18 dell'8 maggio 2007, pubblicata sul B.U.R.L. n.20, S.O., del 16 maggio 2007, con la quale sono stati approvati gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del Testo Unico in materia di commercio – L.R. n.1/07;

CONSIDERATO che al Paragrafo 3,"Deroga ai limiti massimi di superficie di vendita", nella Tabella B si prevede che si possano realizzare, tra le varie zone urbanistiche comunali, nei Centri/nuclei Storici e abitati compatti classificati o riconducibili alla Zona omogenea A di cui al DM 2 aprile 1968 n. 1444 le Medie strutture di vendita con una superficie massima, rispettivamente, di mq. 150, per il settore merceologico alimentare e mq. 600, per il settore merceologico non alimentare ;

RILEVATO che, a distanza di 3 anni dalla applicazione della programmazione commerciale ed urbanistica di cui trattasi, si è manifestata l'esigenza di prevedere una nuova e innovativa tipologia distributiva denominata "POLO ENOGASTRONOMICO"che preveda un'offerta polifunzionale per il cittadino-consumatore moderno data da un serie di servizi e attività offerti in forma integrata e organica che rispondono, appunto, alle esigenze manifestate dalla società sempre più esigente nella richiesta di servizi di qualità e, soprattutto, organizzati in una forma coordinata e interfunzionale;

CONSIDERATO, pertanto, che l'obiettivo è quello di prevedere il superamento della tradizionale offerta commerciale attraverso la coniugazione di tale tipologia con :

- la somministrazione di alimenti e bevande, in coerenza con la programmazione commerciale ed urbanistica in materia approvata con D.C.R. n.5/2008;
- le attività di insegnamento e di formazione negli ambiti della somministrazione e della commercializzazione delle produzioni locali;

- attività artigianali, di divulgazione della cultura enogastronomica delle Regioni italiane, di promozione dei prodotti tipici locali regionali, con particolare evidenza dei prodotti tipici liguri, e di promozione e offerta turistico-ricettiva, nonché attività di educazione alimentare, culturali, formative, divulgative, ludico-ricreative;
- i servizi di particolare interesse per la collettività che possano agire su un mercato di domanda ampio e di scala sovraregionale;

il tutto in ossequio ai principi previsti dalla commissione Europea di libera circolazione delle merci e di libertà di stabilimento, e in linea con quelli contenuti nella recente Direttiva Servizi, nota come "Direttiva "Bolkestein" , fermo restando il rispetto dei principi di tutela della concorrenza di competenza dello Stato ;

RILEVATO che, al fine di raggiungere gli obiettivi succitati si rende necessario integrare con una modifica, la D.C.R. n.18/2007, con riferimento alla Tabella B del surrichiamato Paragrafo 3, fermo restando il limite massimo previsto per le Medie strutture di vendita alimentari e non alimentari pari a mq. 600, inserendo, alla fine del Paragrafo 3, "Deroga ai limiti massimi di superficie di vendita", il seguente capoverso:
" Con riferimento alla Tabella B) MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ALIMENTARI E NON ALIMENTARI, terza riga, esclusivamente negli Ambiti assoggettati, dal Piano Paesistico Regionale (P.T.C.P.), al regime di Conservazione (CE); ambiti NI.MA (Nuclei Isolati soggetti a Mantenimento); SU (Struttura Urbana qualificata); IU (Immagine Urbana), fermo restando il limite massimo previsto di mq. 600, per il settore merceologico non alimentare, è consentito superare il limite dei 150 mq. per il settore merceologico alimentare solo per realizzare strutture distributive polifunzionali denominate "POLO ENOGASTRONOMICO" con caratteristiche ed esclusivamente nel rispetto dei sottoriportati termini e modalità :

1. *nei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 residenti e nei Capoluoghi di Provincia;*
2. *la superficie totale lorda oggetto dell'intervento non può essere superiore a mq. 2.500;*
3. *possono essere presenti superfici nette di vendita complessive del settore merceologico alimentare non inferiori a mq. 400 e non superiori a mq. 600;*
4. *devono essere presenti attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n.1/2207 e dalla D.C.R. n.5/2008 recante "Indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 (testo unico in materia di commercio)" in misura pari o superiore al 50% della superficie complessiva di netta vendita e di somministrazione di alimenti e bevande;*
5. *devono essere presenti attività artigianali, di divulgazione della cultura enogastronomica delle Regioni italiane, di promozione dei prodotti tipici locali regionali, con particolare evidenza dei prodotti tipici liguri, e di promozione e offerta turistico-ricettiva, nonché attività di educazione alimentare, culturali, formative, divulgative, ludico-ricreative in misura pari ad almeno il 5% della superficie totale;*
6. *oltre alle attività commerciali gli altri servizi di cui sopra, rivestendo particolare interesse per la collettività, possono essere oggetto di convenzione con soggetti pubblici o privati;*
7. *deve essere stipulato un Accordo di Programma tra Regione e Comune per l'attuazione dell'intervento;*

Per la superficie di vendita di tali tipologie distributive non si deve fare riferimento alla superficie disponibile nella FASCIA COMUNALE di appartenenza del Comune.

Non sono consentiti trasferimenti esterni dei singoli esercizi facenti parte del POLO ENOGASTRONOMICO."

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni espresse, di sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale la sottoriportata integrazione alla D.C.R. n. 18 dell'8 maggio 2007 recante: "Approvazione degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del Testo unico in materia di commercio- Legge regionale 2 gennaio 2007, n.1"

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Renzo Guccinelli,

PROPONE AL CONSIGLIO REGIONALE

Di approvare, per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente richiamati, la sotto riportata integrazione alla D.C.R. n. 18 dell'8 maggio 2007 recante: "Approvazione degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del Testo unico in materia di commercio- Legge regionale 2 gennaio 2007, n.1" inserendo, alla fine del Paragrafo 3, "Deroga ai limiti massimi di superficie di vendita", il seguente capoverso:

" Con riferimento alla Tabella B) MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ALIMENTARI E NON ALIMENTARI, terza riga, esclusivamente negli Ambiti assoggettati, dal Piano Paesistico Regionale (P.T.C.P.), al regime di Conservazione (CE); ambiti NI.MA (Nuclei Isolati soggetti a Mantenimento); SU (Struttura Urbana qualificata); IU (Immagine Urbana), fermo restando il limite massimo previsto di mq. 600, per il settore merceologico non alimentare, è consentito superare il limite dei 150 mq. per il settore merceologico alimentare solo per realizzare strutture distributive polifunzionali denominate "POLO ENOGASTRONOMICO" con caratteristiche ed esclusivamente nel rispetto dei sotto riportati termini e modalità :

1. *nei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 residenti e nei Capoluoghi di Provincia;*
2. *la superficie totale lorda oggetto dell'intervento non può essere superiore a mq. 2.500;*
3. *possono essere presenti superfici nette di vendita complessive del settore merceologico alimentare non inferiori a mq. 400 e non superiori a mq. 600;*
4. *devono essere presenti attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n.1/2207 e dalla D.C.R. n.5/2008 recante "Indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 (testo unico in materia di commercio)" in misura pari o superiore al 50% della superficie complessiva di netta vendita e di somministrazione di alimenti e bevande;*
5. *devono essere presenti attività artigianali, di divulgazione della cultura enogastronomica delle Regioni italiane, di promozione dei prodotti tipici locali regionali, con particolare evidenza dei prodotti tipici liguri, e di promozione e offerta turistico-ricettiva, nonché attività di educazione alimentare, culturali, formative, divulgative, ludico-ricreative in misura pari ad almeno il 5% della superficie totale*
6. *oltre alle attività commerciali gli altri servizi di cui sopra, rivestendo particolare interesse per la collettività, possono essere oggetto di convenzione con soggetti pubblici o privati;*
7. *deve essere stipulato un Accordo di Programma tra Regione e Comune per l'attuazione dell'intervento*

Per la superficie di vendita di tali tipologie distributive non si deve fare riferimento alla superficie disponibile nella FASCIA COMUNALE di appartenenza del Comune.

Non sono consentiti trasferimenti esterni dei singoli esercizi facenti parte del POLO ENOGASTRONOMICO."